

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 1988, n. 8/L

Elettori residenti all'estero. Approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 76 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 2/L (1) (b.u. 12 luglio 1988, n. 30)

Art. 1

Hanno diritto ad ottenere il sussidio di cui all'art. 76 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che rientrino in una delle seguenti categorie:

- 1) lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale, secondo la legislazione del Paese di residenza all'estero;
- 2) pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta all'estero;
- 3) coniugi e figli a carico dei cittadini di cui ai precedenti numeri.

Art. 2

Si considerano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo ai sensi dell'art. 76 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L, i cittadini di cui al precedente articolo, i quali siano rientrati successivamente al trentesimo giorno antecedente quello della votazione e siano espatriati non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della votazione. L'effettiva permanenza in regione non deve superare complessivamente trenta giorni, per i cittadini di cui alle lettere a), b), c) e d) e sessanta giorni per quelli di cui alla lettera e) dell'articolo 76 del testo unico.

Qualora non risulti da documentazione di viaggio, la situazione di cui al precedente comma è dichiarata dall'elettore all'atto della riscossione del sussidio previsto dall'articolo 76 del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L.

Di tale dichiarazione è dato atto dall'economista comunale sulla quietanza di pagamento.

Negli altri casi e per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei alla quietanza è allegata fotocopia del documento di viaggio.

NOTE

(1) Regolamento vigente nell'ordinamento della provincia di Trento in seguito al rinvio contenuto nell'art. 2 della l.p. 21 novembre 2002, n. 14. Il d.p.g.r. 29 gennaio 1987, n. 2/L era un testo unico privo del valore di legge e superato da leggi successive.